



# COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA DI RAVENNA

**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 20 DEL 30/03/2021

### **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Il giorno 30 Marzo 2021 alle ore 19:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri:

PRONI ELEONORA  
BACCHERINI GIULIA  
BOMBARDINI FIORENZO  
BRAGONZONI MAURIZIO  
DE BENEDICTIS LORENZO  
DELL'AMURA AMEDEO  
GIACOMONI MATTEO  
MEDRI DENNY  
RAVAGLI ANGELO  
RAVAGLI FRANCESCO  
SAMA ENRICO  
TASSINARI CLAUDIA  
ZANELLI BEATRICE  
ZANNONI LUCA  
ZINI ENRICO  
BUCCHI NICOLA

GHIROTTI MARCO

Seduta svolta in videoconferenza, ai sensi del Dispositivo del Presidente del Consiglio del 07/04/2020 Pg. 4934

In conformità all'articolo 4, comma 3, del disciplinare allegato al decreto sopra citato, il Presidente del Consiglio e il Segretario attestano che: a) sono presenti nello stesso luogo della riunione e/o sono contemporaneamente collegati "a distanza" un numero minimo di partecipanti conforme al numero legale; b) è possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della riunione; c) è possibile per tutti i partecipanti visionare i documenti in approvazione, intervenire nella discussione ed esprimere il voto in modo chiaro e inequivoco, come verificato dal Presidente in modo specifico all'esito di ogni votazione. Il Consiglio Comunale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio (Sala del Consiglio).

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

ZANELLI BEATRICE - ZANNONI LUCA

Presenti: 15

Assenti: 2

Presiede il Presidente Sig. GIACOMONI MATTEO

Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO

Fungono da scrutatori: TASSINARI CLAUDIA - BUCCHI NICOLA - MEDRI DENNY

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

## **OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati i seguenti atti del Comune di Bagnacavallo:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/1/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/1/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 9/3/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - anno 2021 (art. 197, co.2. lett.a D.Lgs n.267/00 e art.10 D.Lgs.150/2009) del Comune di Bagnacavallo

Richiamato l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n. 5 del 25/1/2016 e s.m.i, ha provveduto a riapprovare il “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” in un unico testo per tutti i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Le norme del presente Regolamento sono principalmente finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei principi dettati dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014;

Preso atto che per sanare le violazioni che i contribuenti hanno commesso in ambito di fiscalità locale il legislatore ha introdotto anche in materia di tributi locali l’istituto del ravvedimento operoso;

Rilevato che tale istituto, tuttavia, non consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative alle omesse dichiarazioni, se non entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere trasmessa la dichiarazione;

Ritenuto opportuno, nell’ottica della tax compliance quale rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente, introdurre un’ulteriore fattispecie di ravvedimento operoso, diretta a consentire la regolarizzazione spontanea del contribuente, anche per l’ipotesi di omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine previsto per la trasmissione di questa;

Considerato che, al fine di aderire alla nuova disposizione è necessario modificare il vigente regolamento inserendo al Titolo IV, recante “DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”, un nuovo Capo dedicato all’istituto del ravvedimento operoso, intitolato “**CAPO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO**”;

Dato atto che, al fine di estendere l’applicazione del predetto istituto deflativo alle omesse dichiarazioni, nell’intento di consentire ai contribuenti di regolarizzare anche le violazioni relative all’omessa dichiarazione oltre i 90 giorni concessi dalla normativa vigente, si propone di introdurre la disciplina del ravvedimento operoso per l’omessa dichiarazione, includendo nel regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali il seguente articolo:

**Art. 34-bis - Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

- 1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.**
- 2. Nell’ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.**

Rilevato che, al Capo III- RECLAMO E MEDIAZIONE, si ritiene opportuno modificare l’art. 31, recante “Valutazione”, in ragione del fatto che l’istituto della mediazione è diretto a stimolare un confronto delle parti, prima dello svolgimento del contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

Dato atto della finalità predetta, si propone la riformulazione dell’art. 31, come di seguito indicato:

- “1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all’art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l’Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.**
- 2. In occasione dell’incontro proposto dall’Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale”.**

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 30/04/2021 con D.L 22/3/21 n.41;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera b), punto 7), il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Accertato che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che il consigliere Angelo Ravagli ha presentato in corso il seguente emendamento:

**- Art. 34 Bis sostituire "Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti" la frase "al fine di ottenere un' adesione spontanea dei contribuenti agli adempimenti fiscali"**

che viene posto in votazione con i presenti esiti:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 14 (non vota Baccherini Giulia)

Consiglieri favorevoli: 5

Consiglieri contrari: 9 (Proni Eleonora, Giacomoni Matteo, Bombardini Fiorenzo, Bucchi Nicola, De Benedictis Lorenzo, Ravagli Francesco, Sama Enrico, Tassinari Claudia e Ghirotti Marco)

Consiglieri astenuti: 0

### **Emendamento respinto**

Si pone pertanto in votazione il testo nella formulazione originaria.

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 10

Consiglieri favorevoli:10

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 5 (Ravagli Angelo, Bragonzoni Maurizio, Dell'Amura Amedeo, Medri Denny)

e Zini Enrico).

Dato atto che ai sensi del D.Lgs.267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

## D E L I B E R A

- di modificare il vigente regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di n. 5 del 25/1/2016 e s.m.i., come segue:

1. introducendo l'articolo 34-bis come segue:

**Art. 34-bis - ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

*1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.*

*2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.*

2. Di modificare l'articolo 31 che viene così riformulato:

*1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.*

*2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;*

3. di dare atto che le modifiche al “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE” sono quelle riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che le stesse, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

4. di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Inoltre;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 10

Consiglieri favorevoli: 10

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 5 (Ravagli Angelo, Bragonzoni Maurizio, Dell'Amura Amedeo, Medri Denny e Zini Enrico).

## DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

II PRESIDENTE

GIACOMONI MATTEO

II SEGRETARIO

CANTAGALLI PAOLO

---

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### Riformulazione dell'articolo 31

#### Art. 31 – Valtazione

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.
2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale".

### Introduzione dell'articolo 34 bis

#### **Aert 34 bis- Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine**

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.